

Il nuovo regime sanzionatorio del Testo unico

Francesco Natalini *Consulente del lavoro in Vercelli*

Tra le deleghe che l'art. 1 della legge n. 123/2007 aveva assegnato al Governo in materia di sicurezza, una parte importante era rappresentata da quelle attinenti la riforma del regime sanzionatorio.

Attraverso il Dlgs 9 aprile 2008 (d'ora in poi anche Tu) viene per l'appunto attuata la previsione ivi contenuta, intervenendo su molte fattispecie di illecito, in gran parte irrigidendo, forse oltre misura, il carico sanzionatorio, in altri casi (per la verità più limitati), alleggerendolo, soprattutto in presenza di alcune violazioni di carattere meramente formale, ma in ogni caso privilegiando - come da delega - la «regolarizzazione» delle situazioni illecite in cambio di una definizione agevolata del regime sanzionatorio, attingendo a vari strumenti deflattivi previsti dal nostro ordinamento, di cui si dirà in seguito; tra tutti la **prescrizione obbligatoria** per le sanzioni penali e la **diffida** per quelle amministrative.

Le tipologie di illeciti e di relative sanzioni presenti nel nuovo Testo unico sulla sicurezza ricalcano in gran parte quelle presenti nel Dlgs n. 626/1994 e nelle altre disposizioni che il novellato decreto va a sostituire e, conseguentemente, ad abrogare. Per cui, in funzione del tipo di violazione commessa avremo essenzialmente

- sanzioni penali, in caso di fattispecie costituenti reato (o illeciti penali);
- sanzioni amministrative (pecuniarie), in caso di illeciti amministrativi.

Più nello specifico l'apparato sanzionatorio contenuto nel Tu può dividersi in quattro fasce:

1. nella prima vanno incluse le sanzioni più gravi (6-18 mesi di arresto o ammenda di massimo importo) nel caso in cui si contravvenga alla mancata elevazione della valutazione di rischio per imprese che svolgono la propria attività in un contesto pericoloso (sostanze nocive, incendiarie, esplosivi);
2. nella seconda si annoverano sanzioni intermedie per condotte di media gravità con previsione di sanzioni pecuniarie (ammenda) e per i casi più gravi con la pena detentiva dell'arresto sempre però in alternativa alla sanzione pecuniaria dell'ammenda;

3. una terza fascia comprende solo sanzioni penali pecuniarie (ammende);
4. nella quarta si prevedono solo illeciti amministrativi con relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Sanzioni penali. Nozioni generali

Va premesso che nell'ambito del nostro ordinamento giuridico vi sono sanzioni penali riferite a **delitti** (nel qual caso assumono la connotazione della **reclusione** e della **multa**) ovvero, più frequentemente (come nel caso di specie) riferite a **contravvenzioni**, le cui sanzioni caratterizzanti sono l'**arresto** e l'**ammenda**.

Differenza tra illecito penale ed amministrativo

La differenza tra l'illecito penale (reato) e quello amministrativo (ma il principio vale anche in termini comparativi con lo stesso *illecito civile*) è puramente estrinseca o formale nel senso che si basa *sic et simpliciter* sulla diversa natura della sanzione adottata dal legislatore. Questo vuol dire che per capire se si è in presenza o meno di un reato, è necessario adottare un meccanismo di approccio inverso, che contempla quale primo passaggio l'identificazione del tipo di sanzione prevista dalla legge. Nel concreto ciò significa che partendo dal tipo di sanzione inflitta si risale alla natura dell'illecito, come dire: in base alla *norma-sanzione* si classifica la *norma-precetto*. Altra convinzione da sfatare è quella secondo cui le sanzioni penali vadano a colpire le violazioni più gravi e quelle amministrative gli illeciti più lievi, atteso che da una parte persistono ancora reati cd. «bagatellari», cioè di scarso o nessun allarme sociale (con sanzioni irrisorie) e dall'altra invece si annotano illeciti amministrativi puniti con sanzioni pecuniarie di ingente importo.

Classificazione dei reati e delle sanzioni

Come si è già accennato in precedenza le sanzioni penali si classificano in relazione ai seguenti reati: delitti e contravvenzioni.

Le sanzioni riferite alla commissione di delitti (tra-

lasciando, perché inconferente con la materia trattata, l'ergastolo) sono: la reclusione e la multa.

Le sanzioni riferite alle contravvenzioni sono invece l'arresto e l'ammenda.

In alcuni casi le sanzioni sono previste in modo unitario (ad esempio con la sola multa) in altri casi con pene disgiuntive (ad esempio arresto o ammenda), oppure con pene cumulative (ad esempio arresto e ammenda; reclusione e multa).

Definizione dei reati contravvenzionali

Nell'ambito dei reati cd. contravvenzionali, cioè quelli per i quali sono previste, con varie modalità applicative (cioè singolarmente, alternativamente o cumulativamente) le pene dell'ammenda e dell'arresto è importante per l'appunto conoscere concretamente quale sia la penalità stabilita, atteso che potrebbero applicarsi gli strumenti dell'**oblazione** e della già citata prescrizione obbligatoria, atti ad estinguere in via agevolata il reato, degradandolo a livello di illecito amministrativo. Dette possibilità sono previste solamente, in via generale, quando la sanzione si identifica nella **sola** ammenda, ovvero quando la medesima è stabilita in via *alternativa* (ammenda «o» arresto).

Nessuna modalità estintiva preventiva del reato attraverso la conversione in pena pecuniaria è invece previsto nel caso in cui sia stabilita la pena «cumulativa» dell'arresto e dell'ammenda, ovvero nel caso del solo arresto.

Va però ricordato che, limitatamente a questa ultima ipotesi (applicazione cioè della pena del solo arresto), la prima «versione» del novellato Tu prevedeva, all'art. 302, una specifica deroga a favore del trasgressore. In esso infatti si disponeva che «*il giudice, su richiesta dell'imputato, sostituisce la pena da irrogare con il pagamento di una somma non inferiore ad 8.000 euro e non superiore a 24.000 euro, dopo aver verificato la piena ottemperanza al disposto dell'articolo 17, comma 1, lettera a)*» (cioè che il datore di lavoro non abbia delegato la valutazione dei rischi con la conseguente adozione dei documenti relativi previsti dall'articolo 28) «*ed abbia ripristinato le regolari condizioni di lavoro*». Nel testo definitivo del decreto tale specifica procedura è stata sostituita da una analoga modalità, sempre di conversione pecuniaria della sanzione, per cui «*il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura comunque non inferiore a 8.000 euro e superiore a 24.000 euro, se entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato*».

Va comunque tenuto presente che la sostituzione della sanzione detentiva dell'arresto con quella pecuniaria non è comunque consentita:

a) quando la violazione abbia avuto un contributo causale nel verificarsi di un infortunio sul lavoro;

b) quando il fatto è stato commesso da soggetto che abbia già riportato condanna definitiva per la violazione di norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero per i reati di cui all'articolo 589 c.p. (omicidio colposo) e 590 c.p. (lesioni colpose), limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

La contravvenzione di cui sopra si estingue dopo 3 anni dal passaggio in giudicato della sentenza che ha operato la sostituzione della sanzione (da detentiva a pecuniaria), senza che l'imputato abbia commesso ulteriori reati tra quelli previsti dal Tu, ovvero i citati reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. limitatamente all'ipotesi di violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Definizione delle contravvenzioni meno gravi

Come si diceva in precedenza, allorché si è in presenza di violazioni contravvenzionali di minore gravità (cioè quando è prevista la sanzione della sola ammenda, ovvero la pena alternativa dell'ammenda o arresto) gli strumenti giuridici per estinguere il reato, tramite la conversione dell'illecito da penale ad amministrativo (con evidenti benefiche finalità deflattive sul contenzioso), sono i seguenti:

- l'oblazione;
- la prescrizione obbligatoria.

L'oblazione

L'istituto prende le mosse dagli artt. 162 e 162-bis c.p. Nel primo caso (art. 162) sono contemplati i reati in cui la sanzione penale è individuata nella sola ammenda. Successivamente, tramite l'art. 162-bis c.p. (introdotto dalla legge n. 689/1981), l'istituto è stato esteso anche alle sanzioni contravvenzionali con pena alternativa (arresto o ammenda), ma con due importanti differenze rispetto all'oblazione ex art. 162 c.p., vista in precedenza:

1) il costo dell'oblazione: nel caso ex art. 162 il reo deve versare, previa presentazione di apposita istanza e prima dell'apertura del dibattimento, (ovvero prima del decreto di condanna), una somma pari ad 1/3 del massimo; mentre nell'ipotesi ex art. 162-bis la somma è fissata in 1/2 del massimo (quindi è più onerosa);

2) l'esito della procedura. Nel primo caso l'oblazione è un *diritto* del contravventore e deve sempre essere concessa, anche in presenza di recidiva (si parla in questo caso anche di «oblazione semplice» o «incondizionata»); nel secondo caso il Giudice, al quale viene rivolta l'istanza di oblazione, valuterà

una serie di elementi ai fini dell'ammissione alla procedura agevolata (recidiva, eliminazione delle conseguenze dannose del reato e dei suoi effetti da parte del contravventore, ecc.). Si parla in questo secondo caso di «oblazione condizionata».

L'istituto dell'oblazione è però caduto in desuetudine, in quanto «scalzato» da un altro strumento deflattivo pressoché analogo, ma di fatto più conveniente e più favorevole per il reo: la prescrizione obbligatoria.

La prescrizione obbligatoria

Essa viene introdotta a mezzo del Dlgs n. 758/1994 (artt. 20, 21 e 22) proprio in materia di sicurezza ed il suo successo nel primo decennio di applicazione è stato tale che l'art. 15 del Dlgs n. 124/2004 l'ha estesa anche ai reati in materia di lavoro e previdenza sociale.

In cosa consiste la prescrizione obbligatoria.

Similmente con quanto già visto in materia di oblazione si tratta di uno strumento di estinzione del reato mediante la degradazione dell'illecito penale e la conversione in una sanzione pecuniaria definita in via amministrativa.

Sul piano procedurale, allo scopo quindi di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, di norma durante un accertamento ispettivo e nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'art. 55 c.p.c., impartisce, per l'appunto, al contravventore un'apposita prescrizione, fissando per la regolarizzazione un termine non eccedente il periodo di tempo tecnicamente necessario. Tale termine è prorogabile a richiesta del contravventore, per la particolare complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento, anche se in nessun caso esso può superare i 6 mesi. Solo quando specifiche circostanze (non imputabili al contravventore) determinano un ritardo nella regolarizzazione, il termine semestrale può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un tempo non superiore ad ulteriori 6 mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero⁽¹⁾.

Con la prescrizione l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro. A scanso di equivoci si ricorda che resta fermo l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato inerente alla contravvenzione ai sensi dell' art. 347 c.p.p., anche perché l'accertatore non può sapere se il trasgressore aderir-

rà o meno alla procedura di prescrizione. In questi casi il procedimento rimane sospeso (vedi *infra*).

Entro e non oltre 60 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza verifica se la violazione sia stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. In caso positivo l'organo di vigilanza ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di 30 gg., una somma pari, come si è detto, ad 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa⁽²⁾. Entro 120 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo di vigilanza comunica al pubblico ministero l'adempimento alla prescrizione, nonché l'eventuale pagamento della predetta somma, mentre, viceversa, quando risulta l'inadempimento alla prescrizione, l'organo di vigilanza ne dà comunicazione al Pm e al contravventore entro 90 gg. dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione.

Quindi, la *conditio sine qua non* è aver rimosso la situazione di illegalità. Se così è il reo può accedere alla definizione della vicenda contenziosa versando una somma agevolata nei modi e negli importi sopra definiti, ai sensi di quanto previsto dal richiamato Dlgs n. 758/1994.

Va tenuto presente che alla prescrizione può (anzi doverosamente: deve) essere ammesso anche colui che abbia rimosso la situazione di illegalità autonomamente, (cd. illeciti «a condotta esaurita») nell'ambito di reati istantanei, con o senza effetti permanenti, senza che vi sia stato alcuna diffida ad adempiere da parte dell'ispettore. In tali casi l'Organo di vigilanza adotta una prescrizione definita («ora per allora»⁽³⁾).

Si diceva dei vantaggi per il reo rispetto all'oblazione. Essi sono valutabili sia sotto il profilo economico: pagare 1/4 del massimo è più conveniente che 1/3 o 1/2 (previsto rispettivamente dall'oblazione ex art. 162 e 162-bis c.p.) e soprattutto non vi è differenza tra reati contravvenzionali puniti con sola ammenda rispetto a quelli con pena alternativa (cioè arresto o ammenda). Entrambe le ipotesi sono ammesse indistintamente, ed alle stesse condizioni, alla prescrizione obbligatoria.

Sospensione del procedimento penale in ipotesi di reato sottoposto a prescrizione obbligatoria

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 Dlgs n. 758/1994 il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia

(1) Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.

(2) Ovvero ad 1/4 dell'eventuale ammenda prevista in misura fissa.

(3) Cfr. circ. Min. lavoro n. 24/2004.

di reato nell'apposto registro ex art. 335 c.p.p.⁽⁴⁾, fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'art. 21, commi 2 e 3, cioè rispettivamente riferite all'adempimento o inadempimento alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza⁽⁵⁾.

Quando invece il pubblico ministero apprende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa, ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza, ne deve dare immediata comunicazione a quest'ultimo per le determinazioni inerenti alla prescrizione che si renda necessaria allo scopo di eliminare la contravvenzione. In tali casi il procedimento riprende il suo corso quando l'organo di vigilanza informa il pubblico ministero che non ritiene di dover impartire una prescrizione, e comunque alla scadenza del termine di 60 gg., se l'organo di vigilanza omette di informare il pubblico ministero delle proprie determinazioni inerenti alla prescrizione. Viceversa, qualora nel predetto termine l'organo di vigilanza invece informi il pubblico ministero d'aver impartito una prescrizione, il procedimento rimane sospeso come nel caso già disciplinato in precedenza.

Principi che governano la materia delle sanzioni penali

Le sanzioni penali soggiacciono *in primis* al **principio di legalità**, cioè al vincolo di tassatività della fattispecie. Per cui la sanzione penale deve essere prevista e deve essere inflitta sono nei casi previsti dalla legge⁽⁶⁾ (peraltro deve trattarsi di legge dello Stato, nel senso che non è possibile introdurre una sanzione penale ad opera della cd. legislazione concorrente: ad esempio tramite una legge regionale). Quale corollario al principio di legalità si annota il **divieto di applicazione analogica**, cioè l'illegittimità di un ampliamento per via interpretativa della fattispecie illecita, da cui deriva l'assenza di una qualsiasi conseguenza sul piano sanzionatorio (cioè la mancanza di correlazione tra la norma-precepto e la norma-sanzione vieta di «prendere a prestito» disposizioni sanzionatorie previste per violazioni analoghe).

Successione di norme penali nel tempo

È naturale che le sanzioni vengano modificate nel tempo per essere adeguate alla mutata situazione sociale, economica e soprattutto «politica». Può suc-

cedere che vi siano violazioni che vedono aumentato o diminuito il carico sanzionatorio, ovvero può capitare che un illecito amministrativo si trasformi in reato, oppure viceversa cioè che si degradi un illecito (e la relativa sanzione) da penale ad amministrativa. Tutto ciò è avvenuto anche nell'ambito del novellato Tu, con qualche difficoltà (come spesso accade in questi casi) nel gestire la fase di passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime.

Vale la pena ricordare alcuni principi giuridici che governano la materia penale in tema di successioni di norme penali nel tempo, per poi riproporli anche sul piano degli illeciti amministrativi (vedi *infra*).

I principi in questione sono improntati preliminarmente al cd. *favor rei*. Ciò significa che se un fatto illecito viene accertato in un «periodo storico» in cui la sanzione era superiore al regime attuale, (salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna), il trasgressore verrà sanzionato comunque con l'importo minore, [cioè può scegliere tra valore della sanzione penale all'epoca della commissione del fatto e valore attuale, cioè modificato da un successivo provvedimento di legge (cfr. art. 2, comma 3 c.p.)].

È evidente che in un periodo di inasprimento delle sanzioni, si propenderà per la sanzione «storica» (cioè vigente al momento del fatto), mentre in ipotesi di sanzioni decrescenti il *favor rei* sarà realizzato optando per la nuova aggiornata sanzione.

Ciò vale per tutte le tipologie di sanzioni, siano esse relative a delitti che a contravvenzioni.

L'abolitio criminis

La situazione estrema, in termini di maggior favore, di cui può godere il reo è quella definita di *abolitio criminis*, che si verifica nel caso in cui una sanzione penale vigente al momento della commissione del fatto, non sia allo stato più esistente, in quanto il medesimo fatto non è più previsto come reato [*nessuno può essere punito per un fatto che secondo una legge posteriore, non costituisca reato e se vi è stata condanna ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali*] (art. 2, comma 2, c.p.)].

Tale situazione potrebbe avere dei risvolti concreti nel nuovo Tu, il quale abroga una serie di disposizioni di legge (*in primis* il Dlgs n. 626/1994), ma senza prevedere una regime specifico di ultrattività per i procedimenti in corso. Da ciò potrebbe scatu-

(4) Denominato, per l'appunto: «registro delle notizie di reato».

(5) La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli artt. 321 e ss. c.p.p.

(6) Il principio discende dalla stessa Costituzione (art. 25): «nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso» e dall'art. 1 del c.p. «nessuno può essere punito per un fatto che sia espressamente preveduto come tale dalla legge, né con pene che non siano da esse stabilite».

rire, in alcuni casi, qualche dubbio di applicabilità delle «nuove» sanzioni penali per i giudizi pendenti e non ancora definiti, invocando proprio la sussistenza dell'*abolitio criminis*.

Sul punto peraltro, sembra parallelamente riproporsi la recente *querelle*, prettamente giurisprudenziale, sorta riguardo all'abrogazione della legge n. 1369/1960 [ad opera dell'art. 85, comma 1, lettera c) del Dlgs n. 276/2003] sul divieto di interposizione di manodopera ed allo spostamento della materia nell'art. 29 dello stesso Dlgs n. 276/2003.

Si ricorderà che la Cassazione penale (sentenze n. 2583/2004 e n. 25726/2004) aveva escluso che ci si potesse trovare di fronte ad una ipotesi abolitiva di reato, bensì ad una semplice successione di norme penali nel tempo (cd. *abrogatio sine abolitio-ne*) disciplinata dall'art. 2, comma 3, c.p., con applicazione della legge più favorevole, e quindi con effetti diversi rispetto al caso precedente; mentre una parte, peraltro non marginale, della giurisprudenza di merito si è collocata su una linea interpretativa contraria. Infatti, sempre con riferimento al caso analogo della successione delle sanzioni penali in materia di appalto illecito, aveva archiviato i procedimenti penali pendenti, sorti nella vigenza della legge n. 1369/1960, assolvendo di conseguenza gli imputati, sulla base di una norma penale (quella del 1960) non più vigente. (cfr. Tribunale di Teramo, n. 89 del 28.1.2005, Tribunale di Ferrara del 4.11.2003, Tribunale di Mondovì del 5.11.2003, Tribunale di Arezzo, sez. distaccata di Montevarchi del 14.11.2003, Tribunale di Alba, sez. distaccata di Bra del 4.12.2003).

A tal riguardo, fermo restando, ad avviso di chi scrive, la superficialità che sempre più spesso caratterizza l'intervento del legislatore (il Tu non sembra sfuggire a questa regola), che poi si paga in termini di aumento fisiologico del contenzioso, il principio-guida per stabilire se sussiste o meno la situazione abolitiva, può essere desunto da quanto sancito dalle Ss.Uu. nel 2001 (Cass. pen., Sez. Unite 9.5.2001), in base al quale affinché vi sia *abolitio criminis*, occorre che la legge successiva ponga nel nulla il «*disvalore penale*», astrattamente considerato dalla fattispecie originariamente posta in essere.

Altri principi applicabili alle sanzioni penali

In sintesi, altri principi applicabili alle sanzioni penali sono i seguenti:

- personalità della violazione e della sanzione⁽⁷⁾;
- intrasmissibilità agli eredi, nel senso che il reato si estingue con la morte dell'autore;

- valutazione del cd. «*elemento soggettivo*», cioè la violazione deve avvenire in piena coscienza e volontà, nel senso che in presenza di un errore scusabile, cioè di una situazione di legittimo affidamento, (derivante a volte da un conflitto tra norme, ovvero da giurisprudenza o prassi contrastante)⁽⁸⁾, non può esservi la sanzionabilità a carico del datore di lavoro. È cioè richiesta la *coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa*;

- concorso di persone;
- «cumulo giuridico» tra più violazioni e relative sanzioni.

Sanzioni amministrative

Disciplinate in via generale dalla legge n. 689/1981, sono state istituite per accogliere inizialmente «ex sanzioni penali» conseguenti alla degradazione di numerosi reati in illeciti amministrativi. La sanzione amministrativa è essenzialmente di tipo pecuniario. Essendo, come si è detto in precedenza, di derivazione penalistica, presentano molte caratteristiche comuni con le sanzioni penali.

Ad esempio:

- principio di legalità;
- divieto di estensione analogica;
- personalità della violazione, anche se la sanzione amministrativa viene altresì addebitata anche all'obbligato solidale (nel nostro caso l'azienda);
- intrasmissibilità agli eredi, nel senso che l'illecito amministrativo si estingue con la morte dell'autore (anche per quanto riguarda l'onere a carico dell'obbligato solidale);
- valutazione dell'elemento soggettivo, cioè affinché la violazione sia sanzionabile è richiesta la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa (vedi, tra tante Cass. n. 11473/1997 e Cass. Ss.Uu. n. 10508/1995);
- concorso di persone;
- «cumulo giuridico» tra più violazioni (e sanzioni), però con alcune limitazioni rispetto a quello previsto in materia penale (cfr. art. 8 legge n. 689/1981).

Successione di norme nel tempo che prevedono sanzioni amministrative

Una importante differenza con la materia penale esiste invece in tema di successione di norme nel tempo. Vale a dire che, mentre in ambito penale si applica pacificamente il principio del *favor rei* e in casi limite addirittura dell'*abolitio criminis*, in materia amministrativa (tranne che in alcuni casi specificati direttamente dalla legge: ad esempio in ambito

(7) Salvo il coinvolgimento dell'ente o società, nelle ipotesi di cui al Dlgs n. 231/2001, vedi *infra*.

(8) Sullo stesso presupposto si basa il principio introdotto dal Dl n. 262/2006, il quale prevede la non sanzionabilità (penale, amministrativa e civile) di chi si sia adeguato ad un interpello ex art. 9 Dlgs n. 124/2004.

fiscale) si applica l'inverso principio del «*tempus regit actum*», in base al quale ogni sanzione viene inflitta in base all'importo vigente al momento della commissione dell'illecito, a nulla valendo che in epoca successiva detto importo sia stato ridotto, od addirittura vi sia stata depenalizzazione dell'illecito, con abrogazione della relativa sanzione⁽⁹⁾.

Procedure estintive dell'illecito in via agevolata

Anche in materia di illeciti e sanzioni amministrative vi sono strumenti deflattivi atti a estinguere sul nascere il possibile contenzioso, regolarizzando nel contempo la situazione illecita ed ottenendo in cambio significative riduzioni delle penalità. Essi sono:

- la diffida ex art. 13 Dlgs n. 124/2004;
- il pagamento in misura ridotta ex art. 16 della legge n. 689/1981.

La diffida ex art. 13 Dlgs n. 124/2004

La diffida, attualmente disciplinata in modo compiuto nell'art. 13 del Dlgs n. 124/2004 (anche se nasce con il Dpr n. 520/1955, vedi *infra*) è sostanzialmente uno strumento per definire in via agevolata il contenzioso amministrativo, nel senso che si propone di «allettare» il datore a chiudere la controversia sanando l'illecito ed ammettendolo al pagamento di una sanzione estremamente ridotta. In pratica qualora nel corso di un'ispezione, ovvero (dopo le modifiche apportate dall'art. 4, comma 6, della legge n. 123/2007 anche in sede di controllo amministrativo «in sede» da parte di un ente previdenziale), si accerti una violazione integrante un illecito amministrativo «sanabile», seppure in ritardo, si deve provvedere nel verbale di ispezione «*a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze, comunque sanabili*⁽¹⁰⁾ fissando il relativo termine».

I benefici della diffida per il datore di lavoro che ottemperi alla medesima, ivi compresi i casi in cui il trasgressore si adegui ancor prima di ricevere la diffida stessa (cd. illeciti a condotta esaurita) sono

riconducibili essenzialmente ad una riduzione delle sanzioni amministrative pari al *minimo* fissato dalla legge oppure, in caso di sanzioni in misura fissa, a *1/4 dell'importo previsto*, purché da tali calcoli non emergano livelli sanzionatori superiori a quelli ottenibili applicando il criterio della cd. «sanzione ridotta» ex art. 16 della legge n. 689/1981 nel qual caso la diffida non si adotta in quanto perderebbe la sua funzione agevolativa, lasciando il posto all'altro strumento di definizione agevolata, a cui si farà cenno in seguito. Ovviamente laddove il datore non ottemperi alla diffida impartita, dalla data di scadenza ripartiranno i termini, sospesi, di cui all'art. 14 legge n. 689/1981 (cioè i termini di 90 e 360 gg.⁽¹¹⁾ per notificare l'illecito, a pena di decadenza dell'atto amministrativo) e l'ispezione riprenderà il suo corso.

La diffida non è rateizzabile (cfr. nota Min. lav. n. 2226/2006).

Ulteriore vantaggio della diffida è dato dal fatto che essa viene proposta al «datore di lavoro» e non al o ai trasgressori. Ciò significa ad esempio che anche in presenza di una società con più soci responsabili della violazione, ovvero in presenza di un C.d.a. ove non si siano stabilite le deleghe a favore di un determinato amministratore, la diffida viene comunque proposta convenzionalmente alla figura unitaria del datore di lavoro, mentre è noto che i principi giuridici «ordinari» che governano la materia delle sanzioni amministrative prevedono, stante la personalità delle medesime (al pari di quelle penali) l'addebito a tutti coloro che sono corresponsabili della violazione⁽¹²⁾.

Obbligatorietà della diffida

L'istituto novellato nella riforma del 2004 ha natura *obbligatoria*, nel senso che costituisce una condizione di procedibilità dell'azione sanzionatoria degli illeciti amministrativi in materia di lavoro e di legislazione sociale. In questo senso differisce in modo radicale dalla «vecchia» diffida ex Dpr n. 520/1955 che invece era facoltativa, visto che rientrava nella discrezionalità dell'ispettore (o me-

-
- (9) Si pensi al caso dell'art. 116, comma 12, della legge n. 388/2000 che ha abolito, con effetto 1° gennaio 2001, tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.
- (10) Secondo l'opinione del Ministero dovrebbero ritenersi escluse dall'ambito della diffida tutte le violazioni in cui l'interesse sostanziale (soprattutto relativo alla tutela dell'integrità psico-fisica e della personalità morale) protetto dalla norma non è in alcun modo recuperabile (ad esempio per aver fatto superare le 48 ore medie di lavoro settimanale, per non aver rispettato adempimenti, di tipo non meramente documentale, in materia di apprendistato, lavoro minorile e genitori lavoratori, per aver utilizzato lavoratori dello spettacolo privi del certificato di agibilità).
- (11) Rispettivamente previsti per i soggetti residenti sul territorio nazionale e non residenti.
- (12) La stessa procedura ugualmente agevolata del pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981, prevede che la sanzione, diversamente dalla diffida, venga proposta ai singoli trasgressori, se più di uno.

glio dell'Ispettorato del lavoro) applicarla o meno (cfr. art. 9 Dpr n. 520/1955). Per tali ragioni, l'adozione di un provvedimento di contestazione/notificazione di una violazione, ritenuta sanabile, non preceduta dalla diffida ex art. 13 cit. è inficiata da un vizio di carattere procedimentale, che si ripercuote sulla legittimità del provvedimento stesso⁽¹³⁾.

Violazioni sanabili e non sanabili

In base a quanto sostenuto dal Ministero del lavoro sono sanabili tutti i casi di inosservanze consistenti in comportamenti materialmente realizzabili, indipendentemente quindi dalla istantaneità o meno della condotta oggetto della fattispecie sanzionatoria, mentre non lo sarebbero tutte quelle violazioni di norme poste a diretta tutela dell'integrità psicofisica del lavoratore. Ugualmente, sempre secondo il Ministero, non possono essere ammesse alla diffida tutte quelle violazioni i cui adempimenti, pur essendo astrattamente sanabili, non consentono, tuttavia, l'applicazione dell'istituto in esame qualora la regolarizzazione da parte del datore di lavoro non sia materialmente possibile⁽¹⁴⁾.

Inoltre va tenuto presente che in alcuni casi, pur essendovi tutti presupposti per la sanabilità dell'illecito, è la stessa legge a vietare la diffida⁽¹⁵⁾.

Per quanto riguarda gli illeciti amministrativi *sanabili* (e perciò diffidabili), riferiti al novellato Tu, si rimanda alle tabelle riassuntive (vedi *infra*) ove sono stati ipotizzati violazioni in cui, ad avviso di chi scrive, la diffida appare pacifica, altre in cui la stessa si appalesa probabile (e quindi si è parimenti ritenuto di rispondere in via affermativa), ed altre ancora dove invece l'istituto non sembra applicabile.

Sul punto si attende anche un intervento ministeriale chiarificatore.

Peraltro va tenuto presente che per alcune violazioni la sanzione definita applicando la diffida è di importo identico a quello determinabile adottando l'istituto del *pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981* (vedi *infra*), rendendo sostanzialmente indifferente la scelta tra la due fattispecie (ad esempio per il caso della violazione inerente la mancata trasmissione del piano sicurezza e coordi-

namento alle imprese esecutrici e lavoratori autonomi nonché per la verifica, non oltre 15 gg. dalla ricezione (art. 101 comma 2 e 3), per la quale la sanzione agevolata è sempre pari a 1.000,00 euro], così come per altre violazioni che appaiono non diffidabili, si rileva che la definizione agevolata «alternativa» prevista dal richiamato art. 16 determinerebbe, in ipotesi di supposta applicazione della diffida, lo stesso importo sanzionatorio [ad esempio mancata consultazione del Rls (art. 18, comma 1, lett. s) in esito alla quale la sanzione agevolata sarebbe comunque pari a 1.000,00 euro].

Per il dettaglio di tali casi si rimanda alle tabelle riassuntive.

Ambito di operatività della diffida in ambito prevenzionistico

Mentre, evidentemente, non vi sono mai stati problemi interpretativi sull'applicabilità della diffida alla materia lavoristica o previdenziale/assicurativa (*rectius*: legislazione sociale), stante il chiaro disposto normativo dell'art. 13 del Dlgs n. 124/2004, qualche dubbio era sorto sulla sua estendibilità anche agli illeciti in materia di sicurezza sul lavoro. I dubbi sono stati fugati dal Ministero del lavoro che, con la circolare n. 9 del 23 marzo 2006, ha sancito che «il potere di diffida si applica, non essendovi alcuna limitazione al riguardo, a tutte le materie di competenza degli ispettori del lavoro e, pertanto, anche in materie - quale in particolare quella della sicurezza sul lavoro -, ove residuano competenze accertative dello Stato». Inoltre il Ministero trova anche una sua giustificazione «lessicale» per suffragare l'allargamento della diffida alla materia prevenzionistica, allorché nella medesima circolare, si afferma che «nell'art. 13 del Dlgs n. 124/2004 si fa espresso riferimento alle norme in materia di «legislazione sociale» ed è da ritenersi che in tale ambito rientri anche la disciplina prevenzionistica», propendendo quindi per una accezione ampia del concetto di legislazione sociale. Anche in tale ultima materia, la regolarizzazione dell'inosservanza sarà però ammissibile soltanto nelle ipotesi in cui la condotta omessa sia ancora materialmente realizzabile e sempre che si

(13) Vedasi al riguardo circolare Min. Welfare n. 9 del 23 marzo 2006. In effetti, in un primo tempo, si è assistito all'emanazione di alcune notificazioni di illecito amministrativo emanati senza aver esperito la preventiva fase di diffida, nonostante gli illeciti medesimi rientrassero tra quelli sanabili (ad esempio comunicazione al centro per l'impiego entro i 5 gg.). Per tali verbali, emessi più che altro nel periodo immediatamente successivo alla entrata in vigore del Dlgs n. 124/2004, si ritiene possa invocarsi la nullità per la presenza di un vizio procedimentale.

(14) Si cita ad esempio la fattispecie di omessa consegna, all'atto dell'assunzione, della dichiarazione contenente gli estremi dell'iscrizione nel libro matricola, nel caso in cui il lavoratore interessato, al momento della diffida, non sia più in forza all'azienda, ovvero nell'ipotesi in cui l'impresa, possibile destinataria della diffida, sia già cessata al momento dell'adozione del provvedimento. (interpretazione fornita *in primis* con la circ. n. 9/2004).

In ordine all'esclusione del beneficio della diffida per tale ultima tipologia di illecito vi sono alcune perplessità atteso che pone una discriminante tra lavoratore in forza e non più in forza, (ovvero tra azienda in attività o cessata) che non dovrebbe inficiare la recuperabilità dell'adempimento che resta pur sempre di tipo documentale e burocratico.

(15) Vedasi ad esempio il divieto di diffida per la mancata istituzione del libro matricola e paga ex comma 1178 della legge 296/2006, anche se poi l'importo risultante dalla potenziale diffida (4.000,00 euro) è identico a quello determinabile applicando l'istituto del pagamento in misura ridotta (1/3 di 12.000 euro = 4.000 euro).

tratti di violazione di adempimenti formali di natura documentale o burocratica.

L'unica questione ancora controversa, una volta che il Ministero del lavoro ha allargato il campo di applicabilità della diffida alla materia prevenzionistica, verte sulla legittimità di fare altrettanto dal punto di vista dei soggetti legittimati ad adottarla. In verità, va osservato che il potere-dovere di diffida in materia di sicurezza sul lavoro, di cui all'art. 13 del Dlgs n. 124, sarebbe attribuito, per quanto emerge dalla lettura dell'articolo stesso, congiuntamente con quanto stabilito all'art. 6 del medesimo decreto, al personale ispettivo delle direzioni regionali e provinciali del lavoro e non anche agli ispettori dei dipartimenti di prevenzione delle Asl. Di talché tale apparente discrasia potrebbe generare comportamenti discriminatori, nel senso di prevedere una diversa sanzione a seconda che il datore di lavoro venga sanzionato dall'ispettore dell'Asl, ovvero dall'ispettore del lavoro il quale, potendo (anzi, «dovendo»), laddove consentito) applicare la diffida determinerebbe una sanzione di norma inferiore del 50% rispetto a quella addebitata da un ispettore Asl che potrebbe proporre solo il pagamento in misura ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981: doppio del minimo o, se più favorevole per il trasgressore, 1/3 del massimo.

A parere di chi scrive, però, nel momento in cui si è sposata una tesi estensiva del concetto di «legislazione sociale» (includendovi, come si è detto, anche la materia della sicurezza) non si può che estendere il relativo potere/dovere di diffida anche al personale ispettivo delle Asl, ancorché il Dlgs n. 124/2004, faccia riferimento esplicito al solo personale ispettivo (oltre che della Dpl e Drl) dell'Inps, dell'Inail, dell'Enpals e degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria in materia di previdenza e di assistenza sociale ai quali è stato anche riconosciuto il potere di diffida nelle materie sottoposte alla propria vigilanza.

L'estensione del potere/dovere di diffida in capo agli ispettori Asl potrebbe ricavarsi implicitamente anche da altri passaggi contenuti nel Dlgs n. 124/2004 che deporrebbero a favore di tale tesi.

Ad esempio, se non si accogliesse la tesi «estensiva», sarebbe difficile comprendere perché il legislatore abbia ritenuto, nell'ambito di una norma concernente la riforma dei servizi ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro, di confermare le competenze in materia di sicurezza sul lavoro sia dei servizi delle Asl che dei Servizi ispettivi del

Ministero del lavoro, se non per intendere che la disciplina di cui al Dlgs n. 124/2004 debba essere indirizzata anche alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro.

Peraltro si tenga anche in considerazione che proprio il passaggio testuale contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 1, cioè quello che recita: «*Resta altresì ferma la competenza delle aziende sanitarie locali in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro*», (che, come si è già anticipato in precedenza, conferma della competenza delle Asl in materia di vigilanza sull'applicazione delle norme di sicurezza), non era presente nella bozza originaria del disegno di legge che ha dato poi vita al Dlgs n. 124, nel senso che l'inciso è stato aggiunto in un momento successivo, quasi a enfatizzare e sottolineare che le disposizioni ivi contenute erano da intendersi applicabili anche alla attività ispettiva di competenza ancora concorsuale o esclusiva dei Servizi ispettivi delle Dpl.

Inoltre deporrebbe ulteriormente a favore della titolarità del potere di diffida a carico degli ispettori Asl l'aver esteso l'istituto della prescrizione obbligatoria anche in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 15 Dlgs n. 124/2004) con i relativi poteri dell'ispettore del lavoro di impartire la predetta prescrizione in presenza di un reato contravvenzionale in materia di lavoro e di legislazione sociale sottoposta alla propria vigilanza. Di talché, proprio perché si è fatto esplicito richiamo alle disposizioni del Dlgs n. 758/1994 ed alla applicazione delle procedure dallo stesso previste⁽¹⁶⁾, si dovrebbe rafforzare l'idea che la disciplina imposta con il Dlgs n. 124/2004 debba essere applicata anche alle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro atteso che gli articoli dal 20 al 25 del Dlgs n. 758/1994 (esplicitamente citati nell'art. 15 del Dlgs n. 124/2004) riguardano per l'appunto l'estinzione di contravvenzioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro.

Elenco inadempienze già diffidabili nel regime previgente in materia di sicurezza

In allegato alla circolare n. 9 del 23 marzo 2006 il Ministero del lavoro, anche al fine di uniformare l'attività del personale ispettivo, aveva fornito un elenco (dichiaratamente non esaustivo), delle principali violazioni amministrative suscettibili di diffida.

Si ritiene utile riproporre, con alcune integrazioni, quelle attinenti la materia della sicurezza, ancorché riferibili agli abrogati Dlgs n. 626/1994 e Dlgs n. 494/1996⁽¹⁷⁾.

(16) Mentre la nuova prescrizione obbligatoria si applica ai casi di sanzionabilità con la sola ammenda o con la pena alternativa: arresto o ammenda, il Dlgs n. 758/1994 contemplava, ai fini della riconducibilità alla predetta prescrizione, solo il caso dell'ammenda.

(17) Non va dimenticato che il comma 1177, articolo unico, della legge n. 296/2006 aveva provveduto a quintuplicare gli importi delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999.

Violazioni diffidabili nel regime previgente

Registro degli infortuni

Per non essere fornito del registro degli infortuni

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 4, comma 5, lett. o) Dlgs n. 626/1994

Per non aver provveduto ad annotare cronologicamente sul registro gli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno 1 giorno.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 4, comma 5, lett. o) Dlgs n. 626/1994

Cartella sanitaria

Per aver omesso di custodire presso l'azienda ovvero l'unità produttiva la cartella sanitaria e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria o per aver omesso di consegnare copia della stessa al lavoratore alla risoluzione del rapporto di lavoro o qualora richiesta dallo stesso.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 4, comma 8, Dlgs n. 626/1994

Nominativo Rspg

Per aver omesso di comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e alle Unità sanitarie locali territorialmente competenti il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 8, comma 11, Dlgs n. 626/1994

Riunione periodica

Per non aver tenuto la riunione periodica di prevenzione e protezione dei rischi.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 11, Dlgs n. 626/1994

Obblighi relativi al registro degli esposti ad agenti cancerogeni

Per non aver comunicato ai lavoratori interessati, su richiesta, le relative annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 70, comma 3, Dlgs n. 626/1994

Per non aver inviato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - Ispesl la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e per non aver consegnato copia al lavoratore stesso.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 70, comma 4, Dlgs n. 626/1994

Per non aver consegnato, in caso di cessazione di attività dell'azienda, il registro di esposizione ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio all'Ispesl.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 70, comma 5, Dlgs n. 626/1994

Per non aver conservato le annotazioni individuali contenute nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e le cartelle sanitarie e di rischio almeno fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 70, comma 6, Dlgs n. 626/1994

Per non aver ottemperato, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, agli obblighi di cui all'art. 87, comma 8 del Dlgs n. 626/1994.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 70, comma 8, Dlgs n. 626/1994

Obblighi relativi al registro degli esposti ad agenti biologici

Per non aver ottemperato agli obblighi relativi ai registri degli esposti ad agenti biologici di cui all'art. 87, comma 3 del Dlgs n. 626/1994.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 87, comma 3, Dlgs n. 626/1994

Per non aver ottemperato agli obblighi relativi ai registri degli esposti ad agenti biologici di cui all'art. 87, comma 4 del Dlgs n. 626/1994.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 87, comma 4, Dlgs n. 626/1994

Notifica preliminare

Per aver omesso di trasmettere prima dell'inizio dei lavori all'Unità sanitaria locale e alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti la notifica preliminare nonché gli eventuali aggiornamenti.

(a carico del committente o del responsabile dei lavori) Art. 11, Dlgs n. 494/1996

Psc e Pos a disposizione dei Rls

Per non aver messo a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia del Psc e del Pos almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 12, comma 4, Dlgs n. 494/1996

Trasmissione del Psc alle imprese esecutrici

Per non aver trasmesso il piano di sicurezza e di coordinamento a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l'esecuzione dei lavori.

(a carico del committente o del responsabile dei lavori) Art. 13, comma 1, Dlgs n. 494/1996

Per non aver trasmesso il Psc alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi prima dell'inizio dei lavori.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 13, comma 2, Dlgs n. 494/1996

Trasmissione del Pos al coordinatore per l'esecuzione

Per non aver trasmesso il Pos al coordinatore per l'esecuzione prima dell'inizio dei lavori.

(a carico del datore di lavoro e dirigente) Art. 13, comma 3, Dlgs n. 494/1996

Il pagamento delle sanzioni amministrative in misura ridotta

Per tutti quegli illeciti amministrativi per i quali non è ammessa la diffida (sia perché la violazione non è «recuperabile» in senso sopra illustrato, oppure perché, pur essendoci i presupposti, la diffida è impedita espressamente dalla legge) soccorre di norma il cd. **il pagamento in misura ridotta**, disciplinato, come si è detto, dall'art. 16 della legge n. 689/1981. In assenza di una legge specifica che vieti anche tale tipo di procedura⁽¹⁸⁾ il trasgressore può estinguere l'illecito versando una sanzione in misura ridotta pari alla terza parte (1/3) del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

È evidente che, in linea di massima, tale istituto è meno conveniente della diffida, atteso che quest'ultima prevede il pagamento del minimo della sanzione, ovvero di 1/4 del massimo, in caso di penalità fissa.

Ma tale asserzione non corrisponde sempre al vero, sussistendo nello stesso Tu ipotesi di indifferenza tra valore della sanzione determinabile a seguito di diffida ovvero di riduzione ex art. 16 (vedi *ut supra*). Adirittura, potrebbero esservi situazioni, anche se non presenti nel Tu, in cui la procedura da ultimo citata si dimostra più conveniente della diffida in quanto genera una sanzione inferiore⁽¹⁹⁾.

Le sanzioni amministrative nel nuovo Testo unico

Nel novellato Tu le sanzioni amministrative sono distinte in 4 aree, in base al soggetto destinatario delle medesime. Nello specifico vi sono penalità a carico di:

- 1) datore di lavoro o dirigente;
- 2) medico competente;
- 3) lavoratore;
- 4) componenti dell'impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci di società semplici del settore agricolo.

Rispetto alle fattispecie sanzionate nel regime precedente si notano alcune variazioni significative.

Sparisce l'adempimento relativo alla tenuta del registro infortuni, già contemplato nell'art. 4, comma 5, lett. o) del Dlgs n. 626/1994, (oltre che, residualmente, anche nell'art. 403 Dpr n. 547/1955) ed ovviamente anche la relativa sanzione di cui sempre all'abrogato art. 89, comma 3, del medesimo Dlgs n. 626⁽²⁰⁾.

In realtà la soppressione non avverrà immediatamente, nel senso che per i 6 mesi successivi all'emanazione di un decreto interministeriale previsto all'art. 8 del Tu, resteranno in vigore le disposizioni (e le sanzioni?) relative al registro infortuni (oltre che ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici).

A regime però, al posto del registro predetto, il Tu prevede una comunicazione ai fini statistici ed informativi, dei dati degli infortuni superiori a 1 giorno ovvero, ai fini assicurativi, per quelli superiori a

(18) In alcuni casi, per la verità non molto frequenti, la legge vieta di ricorrere a tale istituto. Vedasi ad esempio le sanzioni in materia di superamento limiti di straordinario ex art. 18-bis, comma 6, Dlgs n. 66/2003.

(19) Si pensi ad esempio ad una sanzione amministrativa compresa tra 103 e 200 euro (come nel caso di quella prevista in materia di orario di lavoro, ai sensi dell'art. 18-bis del Dlgs n. 66/2003 a carico di chi omette di informare la Direzione provinciale del lavoro del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (art. 4, comma 5, Dlgs n. 66/2003).

In questo caso è sicuramente più favorevole il pagamento in misura ridotta: 1/3 del massimo = 66,66 euro, rispetto alla diffida: minimo della sanzione = 103 euro.

(20) Per tale violazione, formalmente, persiste ancora una sanzione di tipo penale, contemplata all'art. 398, comma 1, lettera c) del Dpr n. 547/1955.

3 giorni [art. 18, comma 1, lettera r)], con sanzioni piuttosto ingenti: rispettivamente da 1.000,00 a 3.000,00 euro e da 2.500,00 a 10.000,00 euro⁽²¹⁾. In ogni caso, per queste violazioni, si ritiene quanto meno applicabile il beneficio della diffida.

Va però rimarcato che la norma contenuta nell'art. 18, comma 1, lettera r) sembra non prevede un termine preciso per il duplice adempimento e ciò potrebbe vanificare la portata del precetto e delle relative sopra citate sanzioni, in base al richiamato principio di legalità ed al divieto di far ricorso all'analogia.

Va inoltre rilevato che pare sussistere un'incongruenza laddove all'art. 55, comma 5 del Tu si dispone che «l'applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera h) esclude l'applicazione delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'art. 53 del Dpr 30 giugno 1965, n. 1124». È invece verosimile che il riferimento debba intendersi alla violazione di cui alla lettera l), visto che l'art. 53 del Dpr n. 1124/1965 riguarda l'obbligo di denuncia degli infortuni e l'esonero dalla denuncia medesima per gli eventi non superiori a 3 giorni.

Un'altra particolarità riguarda le sanzioni concernenti le violazioni in materia di mancata dotazione dei tesserini di riconoscimento in tema di appalto e subappalto. In questo caso vengono abolite le sanzioni già previste dall'art. 6 della legge n. 123/2007 e riproposte «pari pari» nel Tu (ci si riferisce a quelle a carico del datore di lavoro che non predispone i tesserini: da 100,00 a 500,00 euro per ogni lavoratore sprovvisto e quelle invece a carico del lavoratore che non li «indossa»: da 50,00 a 300,00 euro). Solo che a carico del datore di lavoro o dirigente vi è nel Tu una ulteriore sanzione: da 2.500,00 a 10.000,00 euro che sembra punire l'inadempimento in quanto tale (la mancata dotazione dei tesserini), cioè non legato al numero dei lavoratori.

Sulla coesistenza di una duplice sanzione amministrativa per lo stesso inadempimento resta però da chiedersi se sia possibile l'applicazione dell'art. 8 della legge n. 689/1981 sul cd. cumulo giuridico, vertendosi nella situazione di «chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo». Inoltre per questo tipo di violazione, non essendo più stato riproposto l'espresso veto legale, contenuto nell'art. 6, comma 3, della legge n. 123/2007 sembra esperibile la procedura di diffida ex art. 13 Dlgs n. 124/2004.

Va inoltre ricordato che alcuni illeciti che, nel regime previgente erano di tipo amministrativo, sono diventati illeciti penali, cioè reati (ad esempio la mancata convocazione della riunione periodica, perlomeno nelle unità con > 15 dipendenti) mentre altri precetti amministrativi (ad esempio la trasmissione alla Dpl ed all'Asl del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) non sono stati più nemmeno riproposti come tali facendo venir meno, ovviamente, anche qualsiasi conseguenza sanzionatoria.

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle società e associazioni ex Dlgs n. 231/2001

Nell'ambito del Tu (art. 300) viene anche rivisto (e lievemente alleggerito) il regime sanzionatorio a carico delle società e degli enti, previsto dall'art. 25-septies del Dlgs n. 231/2001 (omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della igiene e della salute sul lavoro), mediante una riscrittura del medesimo articolo, che, come si ricorderà, fu introdotto per la prima volta dall'art. 9 della legge n. 123/2007.

La disposizione novellata nel 2007 prevede a carico delle società e degli enti forniti di personalità giuridica ed alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica, fermo restando la responsabilità penale personale dell'autore della violazione, una propria responsabilità per i reati commessi «nel suo interesse o a suo vantaggio»⁽²²⁾ da parte soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione o da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di detti soggetti fisici.

Trattasi di responsabilità di tipo autonomo, sussistente anche nel caso in cui non venga individuato l'autore del reato o nel caso di estinzione del reato stesso per cause diverse dalla concessione di amnistia (ad esempio per prescrizione o per morte del reo). Una responsabilità che gravita comunque nell'ambito dell'eccezionalità, essendo la prima volta in cui la responsabilità di una persona giuridica - sia pur sanzionata con pene di natura amministrativa - emerge direttamente da fattispecie di natura penalistica; ambito, quest'ultimo, notoriamente connotato da personalità in capo al soggetto fisico della responsabilità e della sanzione.

Quale conseguenza sono previste a carico dell'ente/società le seguenti penalità:

sanzioni pecuniarie, stabilite in quote, tenendo conto che ogni quota vale 1000 euro;

(21) Addirittura nella prima versione dello schema di decreto, oltre alla sanzione amministrativa era addirittura prevista anche una sanzione penale: ammenda da € 800,00 e € 3.000,00.

(22) E ciò, almeno, con esclusione di ogni responsabilità dell'ente qualora l'agente abbia agito al fine di soddisfare unicamente un interesse proprio o di terzi.

□ sanzioni interdittive⁽²³⁾, (art. 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) cioè:

- sospensione dell'attività fino ad un anno;
- sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi, sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

In dottrina si è molto criticato l'estensione degli effetti del Dlgs n. 231/2001 ai casi di reati colposi (omicidio, ovvero lesioni gravi o gravissime) commessi in materia di sicurezza, ritenendo che si sia venuta così a delineare una forzatura giuridica inammissibile. Ci si chiede infatti, se il presupposto per la responsabilità dell'ente/società è che il reato sia stato commesso «nel suo interesse o a suo vantaggio», come si possa conciliare questo assunto con la natura semplicemente colposa del fatto. Vale a dire come si potrà dire che l'amministratore ha «sbagliato nell'interesse dell'azienda o a suo vantaggio» senza con ciò avere agito con dolo? Come si può, in altre parole, assimilare il delitto volontario a quello colposo e punire quest'ultimo, sul piano pecuniario, più severamente del primo?

Se da una prima lettura si evince che, con riferimento al delitto di lesioni colpose, la norma limita l'ambito di applicazione alle ipotesi aggravate di cui all'art. 590, comma 3, c.p. e, conseguentemente, sono previste in seno alla legge - come sanzionabili anche con riferimento alla responsabilità dell'Ente - unicamente le lesioni gravi e quelle gravissime, definite dall'art. 583 c.p., si deve osservare come lesioni gravi, in linguaggio penalistico, siano quelle che si protraggono per oltre quaranta giorni. Ed è assai raro che un infortunio sul lavoro non comporti una prognosi superiore a questo limite.

Tornando alle novità del Tu esse possono essere distinte come di seguito indicato.

Omicidio colposo

Nel novellato art. 300 si prevede che in relazione al

delitto di cui all'articolo 589 c.p. (omicidio colposo), siano previsti due regimi sanzionatori:

- se vi è violazione dell'articolo 55, comma 2, del Tu, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote, cioè pari a 1.000.000 di euro, associata ad una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore ad un anno;
- se è commesso con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote (250.000 euro) e non superiore a 500 quote (500.000 euro) a cui si aggiunge una sanzione interdittiva per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Lesioni colpose

Per quanto invece riguarda la fattispecie di cui all'articolo 590, comma 3, c.p., (lesioni colpose) commessa con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote (250.000 euro) a cui si può aggiungere una sanzione interdittiva per una durata non superiore a sei mesi.

Riduzione o disapplicazione delle sanzioni

Va però ricordato che, ai sensi dell'art. 12 del Dlgs n. 231/2001, la sanzione pecuniaria è ridotta⁽²⁴⁾:

1) della metà (ed in ogni caso non può essere superiore a € 103.291,37) se:

a) l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo;

b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità.

2) da 1/3 alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado:

a) la società ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperata in tal senso;

b) è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi⁽²⁵⁾.

(23) Le sanzioni interdittive si applicano se l'ente ha ricavato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale oppure in caso di reiterazione degli illeciti. Parimenti non si applicano in caso di riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria, confronto alla quale le misure interdittive hanno gli stessi criteri applicativi.

Esse possono essere evitate qualora, prima dell'apertura del dibattimento, vi sia stata riparazione delle conseguenze del reato. Prevedono la cosiddetta reiterazione, che costituisce trasposizione amministrativa dell'istituto penalistico della recidiva, qualora l'Ente/società, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito amministrativo dipendente da reato, ne commetta un altro nei cinque anni dalla condanna definitiva.

(24) In ogni caso, la sanzione pecuniaria non può essere inferiore a € 10.329,13.

(25) Nel caso in cui concorrono entrambe le condizioni previste dalle lettere del precedente comma, la sanzione è ridotta dalla metà ai 2/3.

Le sanzioni interdittive, ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto, invece si applicano (ovviamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, come nel caso di cui all'art. 300 del Tu), quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

a) l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione quando, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;

b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Viceversa, le medesime sanzioni non si applicano per gli stessi casi che danno origine alla sanzione pecuniaria ridotta della metà, già citata in precedenza: cioè quando l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ed il danno patrimoniale cagionato risulta di particolare tenuità.

Tablelle riassuntive

Per una maggior comprensione e per permettere al lettore una attenta ed organica valutazione del nuovo regime sanzionatorio nelle pagine seguenti verranno proposte tablelle riassuntive delle varie violazioni, con relative sanzioni, distinguendole tra sanzioni penali ed

amministrative e ripartendole in base ai soggetti destinatari: datore di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori, medico competente, costruttori, ecc.

Per le violazioni di tipo contravvenzionale, si porrà anche l'importo della sanzione pecuniaria che, in aderenza alla prescrizione obbligatoria, permetterà di estinguere l'illecito, mentre per quelle amministrative, si determinerà l'eventuale importo sanzionatorio agevolato ottenibile in caso di diffida e quello invece determinato applicando l'istituto del pagamento in misura ridotta.

Verrà anche riproposta una tabella delle «vecchie» sanzioni previste quantomeno dal Dlgs n. 626/1994, allo scopo di poter effettuare una valutazione comparativa tra il regime attuale e quello previgente. L'apparato delle sanzioni si divide così in quattro fasce: la sanzione più grave (6-18 mesi o ammenda pecuniaria alle condizioni sopra esposte) nel caso in cui si contravvenga alla mancata elevazione della valutazione di rischio per imprese che svolgono la propria attività in un contesto pericoloso (sostanze nocive, incendiarie, esplosivi). Al secondo livello, esiste una fascia di sanzioni intermedie per condotte intermedie con sanzioni pecuniarie e per i casi più gravi una pena detentiva. Un terzo gruppo di sanzioni prevede solo pene pecuniarie, e l'ultimo solo illeciti amministrativi.

Le sanzioni del Testo unico in tabella

Francesco Natalini e Ignazio Marcello Mezzina *Consulenti del lavoro in Vercelli*

Le sanzioni per il datore di lavoro ed il dirigente secondo il nuovo Testo unico		
Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Omissione valutazione rischi e mancata adozione del conseguente documento (art. 17, comma 1, lettera a)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Documento valutazione rischi senza specifiche criteri adottati (art. 28, lettera a)	Ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Documento valutazione rischi senza indicazione procedure attuazione misure di tutela e specifica delle figure aziendali che devono provvedervi (art. 28, lettera d)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Documento valutazione rischi senza individuazione mansioni più rischiose cui devono essere addetti lavoratori con esperienza specifica e formazione (art. 28, lettera f)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Documento valutazione rischi privo di specifici provvedimenti per tutela salute, popolazione ed ambiente (art. 18, lettera q)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Documento valutazione rischi privo aggiornamento misure preventive a seguito di mutamenti organizzativi-produttivi o evoluzione della tecnica (art. 18, lettera z)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Mancata nomina Rspg (tranne nel caso in cui l'Rspg sia lo stesso datore di lavoro) art. 17, comma 1, lettera b)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 5.000,00 a € 15.000,00	3.750,00
Mancata effettuazione valutazione rischi ed adozione del documento. Adozione del documento privo degli elementi sopra indicati da parte di aziende a rischio di incidente rilevante, delle centrali termoelettriche, degli impianti ed installazioni nucleari, delle aziende che fabbricano e detengono materiale esplosivo, delle industrie estrattive con più di 50 dip. e strutture di ricovero e cura private o pubbliche con oltre 50 dip. (art. 31, comma 6, lettere a-b-c-d-f-g)	Arresto da 6 mesi a 18 mesi	Per le contravvenzioni punite con la sola pena dell'arresto il giudice applica, in luogo dell'arresto, la pena dell'ammenda in misura non inferiore a 8.000 euro e superiore a 24.000 euro, se entro la chiusura del dibattimento di primo grado, risultano eliminate tutte le irregolarità, le fonti di rischio e le eventuali conseguenze dannose del reato.
Mancata effettuazione valutazione rischi ed adozione del documento. Adozione del documento privo degli elementi sopra indicati da parte di aziende che espongono i lavoratori al rischio biologico, cancerogeno, atmosfere esplosive ed amianto (art. 268, comma 1, lettere c-d)	Arresto da 6 a 18 mesi	Idem come sopra
Adozione del documento privo degli elementi sopra indicati per attività in cantieri con compresenza di lavoratori con entità presunta di lavoro di almeno 200 uomini-giorno (titolo IV)	Arresto da 6 a 18 mesi	Idem come sopra
Adozione documento valutazione rischi senza consultazione del Servizio di Prev. e Prot., del Medico competente, dell'Rls. (art. 29, commi 1 e 2).	Ammenda da € 3.000,00 a € 9.000,00	2.250,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata rielaborazione documento valutazione rischi nel caso di modifiche al processo produttivo e progresso tecnico. (art. 29, comma 3). Documento privo del programma di miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza. (art. 28 comma 2 lettera c). Documento privo nominativi Rsp, RIs e Medico competente (art. 28, comma 2, lettera e)		
Mancata designazione lavoratori addetti alla lotta antincendio-evacuazione ed emergenza nonché al pronto soccorso (art. 18, comma 1, lettera b)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata adozione misure appropriate in modo che solo i lavoratori appositamente formati accedano a zone che espongono a rischio grave (art. 18, comma 1, lettera e)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata richiesta al Medico competente di osservare gli obblighi previsti a suo carico (art. 18, comma 1, lettera g)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata tempestiva informazione per lavoratori esposti a rischio di pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni da porre in essere (art. 18, comma 1, lettera i)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Richiesta di fare riprendere attività ai lavoratori in situazione in cui persiste pericolo grave (art. 18, comma 1, lettera m)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Non consentire ai lavoratori di verificare attraverso l'RIs l'applicazione delle misure di sicurezza e salute (art. 18, comma 1, lettera n)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata consegna all'RIs, se richiesta, di copia del doc. di valutazione rischi (art. 18, comma 1, lettera o)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata elaborazione doc. valutazione rischi in appalti e subappalti e mancata consegna, se richiesto, all'RIs (art. 18, comma 1, lettera p)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata frequenza corsi aggiornamento del datore di lavoro che svolge funzioni di Rsp (art. 34, comma 3)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata informazione lavoratori (art. 36, commi 1, 2, 3)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancato coordinamento con strutture pubbliche competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione emergenze (art. 43, comma 1, lettera a-b-c)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 800,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata fornitura dispositivi protezione individuali ai dipendenti (art. 18, comma 1, lettera d)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione misure di controllo in caso di emergenza ed assenza istruzioni per abbandono posto di lavoro o zona pericolosa (art. 18, comma 1, lettera h)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata convocazione riunione periodica per unità produttive con più di 15 dipendenti (art. 18 comma 1 lettera v)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata informazione al Medico competente ed al Servizio di Prev. e Prot. (art. 18, comma 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata informazione ad appaltatori e lavoratori autonomi, sui rischi presenti nei luoghi ove opereranno e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate (art. 26, comma 1, lettera b)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata programmazione interventi, adozione provvedimenti ed istruzioni affinché il lavoratori possano mettersi in sicurezza, in caso di pericolo grave (art. 43, comma 1, lettera d)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata adozione provvedimenti necessari per lavoratore che in caso di pericolo e nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere misure adeguate (art. 43, comma 1, lettera e)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancato allestimento servizio di Primo Soccorso (art. 45, comma 1). Mancata adozione misure di prevenzione incendi (art. 46, comma 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Non tenere conto nell'affidamento dei compiti ai lavoratori, delle capacità e condizioni di salute degli stessi (art. 18, comma 1, lettera c)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Non tenere conto nell'affidamento al Servizio di Prev. e Prot. ed al Medico competente, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (art. 18, comma 1, lettera c)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata verifica idoneità tecnico-professionale imprese appaltatrici e lavoratori autonomi (art. 26, comma 1, lettera a)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata attuazione cooperazione e coordinamento per misure di sicurezza con appaltatori e lavoratori autonomi (art. 26, comma 2, lettera b)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Violazione delle disposizioni sulle funzioni di Rspg svolte direttamente dal datore di lavoro (art. 34, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata formazione datore di lavoro che svolge funzioni di Rspg (art. 34, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata formazione dei lavoratori sui concetti di rischio e pericolo (art. 37, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata formazione lavoratori all'atto dell'assunzione, trasferimento, cambio mansioni o introduzione nuove attrezzature (art. 37, comma 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata formazione periodica dipendenti (art. 37, comma 6)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata formazione ed aggiornamento preposti (art. 37, comma 7-8)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Mancata formazione ed aggiornamento incaricati attività di lotta antincendi e primo soccorso (art. 37, comma 9)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 6.000,00	1.500,00
Violazione obblighi informazione, formazione ed addestramento (art. 18, comma 1, lettera i)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Violazione obbligo di astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere attività lavorativa in situazione di pericolo persistente (art. 43, comma 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata nomina Medico competente (art. 18, comma 1, lettera a)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata adozione misure conformi allegato XIII. Mancata predisposizione recinzione di cantiere. Mancata cura accatastamento materiali ed attrezzature contro crollo o ribaltamento. Mancata redazione Pos. (art. 96, comma 1, lettera a-b-c-g)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata vigilanza sulla sicurezza lavori aggiudicati (art. 97, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata attuazione previsioni Piano sicurezza e coordinamento (art. 100, comma 3)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata attuazione misure di sicurezza durante lavori in prossimità di parti attive quali linee elettriche o impianti (art. 117)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure di sicurezza durante lavori di splateamento o sbancamento (art. 118)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure idonee contro pericoli derivanti dalla presenza di gas tossici per lavori in pozzi, fogne, cunicoli, tec. (art. 121)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancato allestimento parapetti su impalcati, passerelle e ponti di servizio posti a più di mt. 2 d'altezza (art. 126)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancato allestimento sottoponte di sicurezza su impalcati e ponti di servizio (art. 128, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure cautelative per operazioni di disarmo armature provvisorie (art. 145, commi 1 e 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata verifica resistenza ed adozione apprestamenti per lavori su lucernari, tetti e simili (art. 148)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancato allestimento opere provvisionali con buon materiale ed a regola d'arte nonché verifica idoneità elementi ponteggi da riutilizzare (art. 112)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione misure di sicurezza per lavori in pozzi, scavi e cunicoli (art. 119)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione opere provvisionali o utilizzo impalcature e ponteggi per lavori eseguiti ad altezze sup. mt. 2 (art. 122)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata sorveglianza fasi di montaggio e smontaggio opere provvisionali (art. 123)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione indicazioni tecniche per montaggio e disposizione montanti impalcati (art. 125, commi 1, 2, 3)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione idonei procedimenti fasi di costruzione ponti a sbalzo (art. 127)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione ponte di sicurezza a sbalzo in esecuzione di opere a struttura in conglomerato cementizio (art. 129, comma 1)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata adozione indicazioni e redazione specifico documento Pimus per montaggio e smontaggio ponteggi (art. 136, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata esecuzione lavori di demolizione sotto sorveglianza di preposto (art. 151, comma 1)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancato utilizzo ponti di servizio indipendenti dall'opera durante la demolizione dei muri della stessa (art. 152, comma 1)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancato divieto sosta e transito zone sottostanti a lavori di demolizione ed accesso sbocco canali di scarico (art. 154)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.500,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata cura e protezione lavoratori contro influenze atmosferiche (art. 96, comma 1, lettera d)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata verifica congruenza piani operativi imprese esecutrici e coordinamento interventi (art. 97, comma 3)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mettere a disposizione attrezzature senza essere conformi alle specifiche disposizioni legislative, Mancata conformità requisiti tecnici generali di sicurezza per attrezzature messe a disposizione prima delle direttive comunitarie di prodotto (art. 70, commi 1, 2, punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 5.9.1, 5.9.2, 5.13.8, 5.13.9 dell'allegato V parte 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancati requisiti sicurezza attrezzature date in uso ai lavoratori e formazione adeguata agli stessi (art. 71, commi 1, 2, 4, 7, 8)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancato adeguamento ai criteri di buona tecnica delle procedure ed attrezzature utilizzate (art. 82, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata adozione procedure idonee alla protezione dei lavoratori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette (art. 83, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata protezione degli edifici, impianti, strutture ed attrezzature da pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere esplosive (art. 85, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Costruzione attrezzature in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (art. 70, comma 2, punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16.4, dell'allegato V parte 2)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure adeguate tecniche ed organizzative per ridurre i rischi connessi all'uso delle attrezzature per operazioni per le quali le stesse non sono adatte. (art. 71, comma 3, punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 allegato VI)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancato divieto accesso lavoratori in ambienti sospetti di inquinamenti, quali: pozzi neri, camini, fogne, ecc. (art. 66)	Arresto da 6 a 12 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 16.000,00	4.000,00
Mancata effettuazione valutazione rischi esposizione agenti fisici con cadenza quadriennale (art. 181, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata valutazione rischio rumore ed individuazione misure di prevenzione e protezione (art. 190, commi 1 e 5)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata valutazione rischi campi elettromagnetici e misure adottate (art. 209, commi 1 e 5)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata valutazione rischi radiazioni ottiche (art. 216, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure adeguate per riportare esposizione al di sotto dei valori limite (agenti fisici) (art. 182, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione e formazione lavoratori sui rischi derivanti da agenti chimici (art. 184)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata effettuazione sorveglianza sanitaria esposti agenti fisici (art. 185)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata effettuazione misurazione livelli rumorosità sup. valori d'azione (art. 190, commi 2 e 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata elaborazione programma misure per ridurre esposizione al rumore (art. 192, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata fornitura Dpi specifici per protezione udito (art. 193, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione-formazione dipendenti esposti ai rischi da esposizione al rumore (art. 195)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata sorveglianza sanitaria lavoratori esposti al rischio rumore (art. 196)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata intensificazione sorveglianza sanitaria in occasione di deroga (art.197, comma 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata effettuazione valutazione rischi da vibrazioni meccaniche (art. 202)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata elaborazione misure tecniche-organizzative volte a ridurre esposizione rischi da vibrazioni meccaniche (art. 203)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata applicazione limiti deroghe di cui ai commi 1 e 2 dell'art.197 (art. 205, comma 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata valutazione rischi derivanti da campi elettromagnetici (art. 209, commi 2 e 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata elaborazione programma con misure tecniche organizzative per prevenire esposizione ai campi elettromagnetici (art. 210, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata attuazione programma tecnico organizzativo per evitare esposizione lavoratori alle radiazioni ottiche (art. 217, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione segnaletica di sicurezza ambienti con superamento valori limite campi elettromagnetici. Mancata adozione misure tecniche per riportare esposizione al di sotto dei valori limite (art. 210, commi 2 e 3)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata adozione segnaletica di sicurezza ambienti con presenza di radiazioni ottiche. Mancata adozione misure mirate ad eliminare o ridurre i rischi da radiazioni ottiche (art. 217, commi 2 e 3)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata determinazione preliminare presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro. Mancata indicazione misure adottate per prevenire rischi da agenti chimici. Mancata valutazione rischio chimico in base al rischio combinato di più prodotti (art. 223, commi 1, 2, 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata attuazione misure specifiche di protezione e prevenzione in presenza di agenti chimici (art. 225)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure e disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Permettere uso agenti chimici di cui all'Allegato XL. Mancata autorizzazione utilizzo prodotti chimici in deroga al divieto di cui ai prodotti dell'Allegato XL. Evitare esposizione lavoratori (sistema chiuso). Mancata richiesta autorizzazione ministeriale per attività di sperimentazione scientifica (art. 228, commi 1, 3, 4, 5)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata revisione valutazione rischi agenti chimici e misure predisposte per eliminarli. Mancato coinvolgimento medico competente per parere su attuazione misure per ridurre il rischio e mancate misure per visite mediche straordinarie (art. 229, comma 7)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata sostituzione agente cancerogeno o mutageno con altra sostanza meno nociva e riduzione livello esposizione al più basso valore tecnicamente possibile (art. 235)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure preventive e protettive in presenza di agenti cancerogeni o mutageni (art. 236, comma 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure tecniche organizzative e procedurali per operazioni comportanti l'uso di agenti cancerogeni o mutageni (art. 237)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure tecniche appropriate esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (Dpi, indumenti specifici, servizi igienici appropriati) (art. 238, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata formazione lavoratori su agenti cancerogeni o mutageni (art. 239, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure appropriate a rimuovere o identificare cause di esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni o mutageni ed evacuazione immediata aree interessate (art. 240, commi 1 e 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata fornitura indumenti specifici individuali per esposti in maniera rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni e mancato divieto di accesso ai soli lavoratori addetti (art. 241)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata sorveglianza sanitaria lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Mancata adozione misure preventive e protettive per i singoli lavoratori in ordine ai risultati esami clinici. Mancata misurazione concentrazione nell'aria dell'agente cancerogeno o mutageno (art. 242, commi 1, 2 e 5 lettera b)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata notifica organo di vigilanza per inizio lavori comportanti esposizione all'amianto. Mancata effettuazione nuova notifica in occasione di modifica delle condizioni di lavoro comportanti un aumento significativo dell'esposizione all'amianto (art. 250, commi 1, 2, 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata attuazione misure protettive esposti all'amianto (art. 251)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata effettuazione periodica misurazione concentrazione fibre d'amianto nell'aria del luogo di lavoro (art. 253, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata individuazione cause ed adozione misure tecniche organizzative da esposizione amianto superiore ai valori limite (art. 254)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata adozione misure protettive lavoratori esposti all'amianto in condizioni di operazioni lavorative particolari (art. 255)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata predisposizione piano di lavoro per lavori di demolizione o rimozione amianto (art. 256, commi da 1 a 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata informazione lavoratori esposti ad amianto (art. 257)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata formazione adeguata per lavoratori esposti a polveri contenenti amianto (art. 258)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata sorveglianza sanitaria esposti all'amianto (art. 259, commi 1, 2, 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata comunicazione al medico competente dei valori di esposizione individuali all'amianto dei propri dipendenti e mancata iscrizione degli stessi nel previsto registro degli esposti (art. 260, comma 1, secondo periodo e 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 4.000,00 a € 12.000,00	3.000,00
Mancata determinazione preliminare presenza agenti chimici sui luoghi di lavoro (art. 223, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione dati ottenuti da valutazione rischio chimico, sugli agenti chimici pericolosi utilizzati ed indicazione chiara sui contenitori dei prodotti chimici (art. 227, commi 1, 2, 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata sorveglianza sanitaria lavoratori esposti ad agenti chimici e mancata attuazione misure protettive sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici (art. 229, commi 1, 2, 3 e 5)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione-formazione dipendenti in ordine agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi. Mancata etichettatura contenitori ed imballaggi (art. 239, commi 1 e 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata comunicazione organo vigilanza eventi o incidenti con esposizione non prevedibile (art. 240, comma 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure previgenti individuazione presenza di amianto in lavori di demolizione (art. 248, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure igieniche generali in luoghi con presenza di amianto (art. 252)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancato accesso al RIs alla documentazione relativa alla notifica preliminare per lavori comportanti esposizione ad amianto (art. 250, comma 3)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 3.000,00	750,00
Mancato invio organo vigilanza del piano di lavoro possibile esposizione amianto (art. 256, commi 5 e 7)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 3.000,00	750,00
Mancata comunicazione organo di vigilanza preventiva dell'utilizzo di agenti biologici dei dati dell'azienda, dei mutamenti al processo produttivo con variazione significativa del rischio. Mancata comunicazione utilizzo agenti biologici che possono provocare malattie gravi (art. 269, commi 1, 2, 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata autorizzazione Ministero sanità per utilizzo agenti biologici gruppo 4 e comunicazione cessazione utilizzo agenti biologici gruppo 4 (art. 270, commi 1 e 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata applicazione principi buona prassi microbiologica ed adozione misure protettive (art. 271, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure tecniche, organizzative e procedurali per esposti ad agenti biologici (art. 272)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata messa a disposizione delle misure igieniche necessarie in luoghi ove si è in presenza di rischio biologico (art. 273, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata adozione di misure e procedure per la manipolazione, decontaminazione ed eliminazione di materiali o rifiuti biologicamente contaminati (art. 274, commi 2 e 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure specifiche per laboratori o stabulari (art. 275)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure specifiche per i processi industriali comportanti utilizzo agenti biologici gruppo 2, 3, 4 (art. 276)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione all'organo di vigilanza competente, lavoratori e RIs, sulla causa di incidente che può prevedere dispersione nell'ambiente di uno o più agenti biologici (art. 277, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione e formazione rischio biologico a lavoratori esposti (art. 278, commi 1, 2 e 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata effettuazione sorveglianza sanitaria esposti rischio biologico e mancata adozione misure protettive particolari (art. 279, commi 1, 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata iscrizione in apposito registro dei lavoratori esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4. Mancata istituzione ed aggiornamento registro esposti rischio biologico (art. 280, commi 1 e 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancato rispetto divieto di accensione atmosfere esplosive e mancata attenuazione effetti pregiudizievoli di una esplosione (art. 289, comma 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata adozione provvedimenti necessari per salvaguardare la salute dei lavoratori e controllo degli stessi con mezzi tecnici adeguati, in ambienti di lavoro con possibilità di sviluppo di atmosfere esplosive (art. 291)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancato coordinamento attuazione misure per sicurezza e salute lavoratori per la protezione contro le esplosioni (art. 292, comma 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata ripartizione aree ove possano formarsi atmosfere esplosive e mancata adeguamento alle prescrizioni minime di cui all'Allegato L (art. 293, commi 1 e 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata effettuazione verifiche installazioni elettriche nelle aree classificate dall'Allegato XLIX (art. 296)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 10.000,00	2.500,00

Illeciti amministrativi				
Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Diffida	Importo diffida (in euro)	Sanzione ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981 (in euro)
Negli appalti e subappalti mancata dotazione ai lavoratori di apposito tesserino di riconoscimento (art. 18, comma 1, lettera u)	Da € 2.500,00 a € 10.000,00	Si	2.500,00	3.333,33
Mancata custodia documento valutazione rischi nell'unità cui si riferisce (art. 29, comma 4)	Da € 2.500,00 a € 10.000,00	No (si ritiene)	-	3.333,33
Mancata comunicazione, nella riunione periodica, sul documento di valutazione rischi, andamento infortuni e malattie professionali, programmi di formazione (art. 35, comma 2)	Da € 2.500,00 a € 10.000,00	Si	2.500,00	3.333,33
Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema, ai fini assicurativi, dei dati degli infortuni superiori ai 3 giorni (art. 18, comma 1, lettera r)	Da € 2.500,00 a € 7.500,00	Si	2.500,00	2.500,00 (*)

(*) Stesso importo della diffida

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Diffida	Importo diffida (in euro)	Sanzione ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981 (in euro)
Mancata comunicazione all'Inail e Ipsema, ai fini statistici ed informativi, dei dati degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1.000,00 (*) (* Stesso importo della diffida)
Negli appalti e subappalti non dotare i lavoratori di apposito tesserino di riconoscimento (art. 26, comma 8)	Da € 100,00 a € 500,00 per ciascun lavoratore	Si	100,00 per ciascun lavoratore	166,66
Mancata comunicazione annuale all'Inail dei nominativi degli RIs (art. 18, comma 1, lett. aa)	€ 500,00	Si	125,00	166,66
Mancata consultazione RIs (art. 18, comma 1, lettera s)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	No	-	1.000,00 (*) (* Non sarebbe variato anche in caso di ammissione diffida)
Mancata verifica che i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa senza il prescritto giudizio di idoneità	Da € 1.500,00 a € 4.500,00	No	-	€ 1.500,00 (*) (* Non sarebbe variato anche in caso di ammissione diffida)
Mancata messa a disposizione copia piano sicurezza e coordinamento agli RIs dieci gg. prima inizio lavori (art. 100, comma 4)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1.000,00 (*) (* Stesso importo della diffida)
Mancata trasmissione piano sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici e lav. autonomi nonché verifica non oltre 15 gg. dalla ricezione (art. 101, commi 2 e 3)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1.000,00 (*) (* Stesso importo della diffida)
Costruzione attrezzature in assenza di disposizioni legislative e regolamentari (art. 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a-b dell'allegato V, parte 2 e dell'allegato VI)	Da € 750,00 a € 2.500,00	No	--	833,33
Mancate misure necessarie per rendere il posto di lavoro sicuro ed ergonomico. Mancata formalizzazione controlli periodici per mantenimento condizioni di sicurezza attrezzature (art. 71, commi 6, 9, 11)	Da € 750,00 a € 2.500,00	No	-	833,33
Mancata attestazione conformità attrezzature all'atto di vendita, noleggio, locazione finanziaria. In caso di noleggio e cessione d'uso senza conduttore, mancata attestazione buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza (art. 72, commi 1 e 2)	Da € 750,00 a € 2.500,00	No	-	833,33
Mancata verbalizzazione controlli impianti elettrici e di protezione (art. 86, comma 3)	Da € 750,00 a € 2.500,00	Si	750,00	833,33
Mancata comunicazione, su richiesta, dati cartella sanitaria di rischio lavoratori esposizione ad agente cancerogeno o mutageno. Alla cessazione rapporto di lavoro mancato invio all'Ispesl della cartella sanitaria del lavoratore. Mancato invio a cessazione attività, del registro esposti agenti cancerogeni all'Ispesl. Mancata conservazione annotazioni individuali e cartelle sanitarie di rischio fino a 4° anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, commi 3, 4, 5, 6, 8)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1000,00	1.000,00 (*) (* Stesso importo della diffida)

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Diffida	Importo diffida (in euro)	Sanzione ridotta ex art. 16 legge n. 689/1981 (in euro)
Mancata consultazione RIs su campionamenti effettuati per presenza fibre amianto (art. 253, comma 3)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	No (si ritiene)	-	1.000,00 (*) (* Non sarebbe variato anche in caso di ammassa diffida
Mancata fornitura, su richiesta, agli organi di vigilanza ed all'IspeI di copia delle cartelle sanitarie di rischio e del relativo registro (art. 260, commi 3 e 4)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1.000,00 (*) (* Stesso importo della diffida
Mancata consegna copia registro esposti agenti biologici gruppo 3 e 4 ad IspeI, Asl ed Istituto superiore sanità e comunicazione triennale con variazioni intervenute nel ciclo produttivo. Mancata conservazione cartelle sanitarie di rischio e registro esposti fino a 10 anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici (art. 280, commi 3 e 4)	Da € 1.000,00 a € 3.600,00	Si	1.000,00	1.200,00

Le sanzioni per il preposto secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Omessa vigilanza sugli obblighi in capo ai lavoratori dipendenti e sull'uso dei Dpi (art. 19, comma 1, lettera a)	Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Richiesta di fare riprendere attività ai lavoratori in situazione in cui persiste pericolo grave (art. 19, comma 1, lettera e)	Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata segnalazione al datore di lavoro o dirigente, su deficienze dei mezzi o attrezzature, ovvero altre situazioni di pericolo (art. 19, comma 1, lettera f)	Arresto da 1 a 3 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata verifica possibilità accesso zone pericolose solamente da parte di lavoratori appositamente istruiti (art. 19, comma 1, lettera b)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Omessa osservanza misure di controllo in situazioni di rischio e mancate istruzioni ai lavoratori affinché abbandonino il posto di lavoro (art. 19, comma 1, lettera c)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Mancata informazione ai dipendenti di possibile esposizione a rischio di pericolo grave ed immediato (art. 19, comma 1, lettera d)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Mancata frequenza appositi corsi di formazione (art. 19, comma 1, lettera g)	Ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Mancata adozione misure conformi Allegato XIII (art. 96, comma 1, lettera a)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata adozione previsioni Pos (art. 100, comma 3)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata adozione misure di sicurezza lavori in presenza di gas o vapori tossici negli scavi (art. 121)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata evidenziazione parti di ponteggio non pronte all'uso durante montaggio e smontaggio e sorveglianza montaggio e smontaggio ponteggi secondo Pimus (art. 136, commi 5 e 6)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata assicurazione verticalità montanti e serraggio dopo perturbazioni atmosferiche violente (art. 137, comma 1)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata predisposizione cautele durante disarmo armature (art. 145, commi 1 e 2)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Mancata predisposizione divieto presenza operai campo d'azione escavatore e ciglio fronte attacco nonché base parete attacco durante fasi di splatemento e sbancamento (art. 118, commi 3 e 5)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Mancato bloccaggio su ponti su ruote a torre, delle stesse in fase di opera e divieto spostamento ponti in prossimità di linee elettriche in presenza di lavoratori sui ponti stessi (art. 140, commi 3 e 6)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Mancato divieto adibizione lavoratori su muri in fase di demolizione (art. 152, comma 2)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 300,00 a € 900,00	225,00
Mancata attuazione misure specifiche di protezione e prevenzione in presenza di agenti chimici (art. 225)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata adozione misure e disposizioni in caso di incidenti o di emergenze (art. 226)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Permettere uso agenti chimici di cui all'allegato XL. Mancata autorizzazione utilizzo prodotti chimici in deroga al divieto di cui ai prodotti dell'allegato XL. Evitare esposizione lavoratori (sistema chiuso). Mancata richiesta autorizzazione ministeriale per attività di sperimentazione scientifica (art. 228, commi 1, 3, 4, 5)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata sostituzione agente cancerogeno o mutageno con altra sostanza meno nociva e riduzione livello esposizione al più basso valore tecnicamente possibile(art. 235)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata adozione misure preventive e protettive in presenza di agenti cancerogeni o mutageni (art. 236, comma 3)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata adozione misure tecniche organizzative e procedurali per operazioni comportanti l'uso di agenti cancerogeni o mutageni (art. 237)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata adozione misure tecniche appropriate esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (Dpi, indumenti specifici, servizi igienici appropriati) (art. 238, comma 1)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata adozione misure appropriate a rimuovere o identificare cause di esposizione non prevedibile ad agenti cancerogeni o mutageni ed evacuazione immediata aree interessate (art. 240, commi 1 e 2)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata fornitura indumenti specifici individuali per esposti in maniera rilevante ad agenti cancerogeni o mutageni e mancato divieto di accesso ai soli lavoratori addetti (art. 241)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata sorveglianza sanitaria lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni. Mancata adozione misure preventive e protettive per i singoli lavoratori in ordine ai risultati esami clinici (art. 242, commi 1, 2)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 400,00 a € 1.200,00	400,00
Mancata sorveglianza sanitaria lavoratori esposti ad agenti chimici e mancata attuazione misure protettive sulla base dei risultati degli esami clinici e biologici (art. 229, commi 1, 2, 3 e 5)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 800,00	200,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata informazione-formazione dipendenti in ordine agli agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi. Mancata etichettatura contenitori ed imballaggi (art. 239, commi 1 e 4)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 800,00	200,00
Mancata applicazione principi buona prassi microbiologica ed adozione misure protettive (art. 271, comma 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure tecniche, organizzative e procedurali per esposti ad agenti biologici (art. 272)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata messa a disposizione delle misure igieniche necessarie in luoghi ove si è in presenza di rischio biologico (art. 273, comma 1)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione di misure e procedure per la manipolazione, decontaminazione ed eliminazione di materiali o rifiuti biologicamente contaminati (art. 274, commi 2 e 3)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure specifiche per laboratori o stabulari (art. 275)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata adozione misure specifiche per i processi industriali comportanti utilizzo agenti biologici gruppo 2, 3, 4 (art. 276)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata informazione e formazione rischio biologico a lavoratori esposti (art. 278, commi 1 e 4)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata effettuazione sorveglianza sanitaria esposti rischio biologico e mancata adozione misure protettive particolari (art. 279, commi 1, 2)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 2.000,00 a € 4.000,00	1.000,00

Le sanzioni per il medico competente secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, della documentazione sanitaria in possesso (art. 25, comma 1, lettera d)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 500,00 a € 2.500,00	625,00
Mancata consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, della documentazione sanitaria in possesso (art. 25, comma 1, lettera e)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 500,00 a € 2.500,00	625,00
Omesso invio all'IspeSl delle cartelle sanitarie, alla cessazione del rapporto di lavoro. (art. 25, comma 1, lettera f)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 500,00 a € 2.500,00	625,00
Mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera b)	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata istituzione cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore (art. 25, comma 1, lettera c)	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata informazione ai lavoratori sul significato di sorveglianza sanitaria. Mancata indicazione, su richiesta, di informazioni analoghe ad RIs (art. 25, comma 1, lettera g)	Arresto sino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Omessa visita ambienti di lavoro (art. 25, comma 1, lettera l)	Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Mancata informazione datore di lavoro, a seguito di controllo sanitario specifico sui lavoratori esposti ad agenti biologici, di esistenza di anomalie impuntabili a tale esposizione (art. 279, comma 3)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00	1.000,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata effettuazione sorveglianza sanitaria lavoratori esposti ad agenti chimici (art. 185)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancata predisposizione cartella sanitaria di rischio lavoratori esposti ad agenti fisici (art. 186)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.000,00	1.000,00
Mancato monitoraggio biologico per lavoratori esposti ad agenti con limiti biologici. Mancata informazione lavoratore e datore lavoro superamento valore limite biologico (art. 229, comma 3, periodo primo e comma 6)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata istituzione ed aggiornamento cartelle sanitarie rischio agenti chimici e mancata informazione al lavoratore interessato (art. 230)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata informazione datore lavoro accertamenti sanitari per presenza di rischio cancerogeno o mutageno, su anomalie riscontrate ed imputabili al rischio specifico (art. 242, comma 4)	Arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 4.500,00	1.125,00
Mancata istituzione cartella sanitaria e di rischio per i lavoratori esposti ad agenti cancerogeni o mutageni (art. 243, comma 2)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 800,00	200,00

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Diffida	Importo diffida (in euro)	Sanzione ridotta ex art. 16 (in euro)
Mancata comunicazione scritta, nelle riunioni periodiche, al datore di lavoro, Rspg ed Rls dei risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria (art. 25, comma 1, lettera f)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1000,00 (*) <i>(*) Stesso importo della diffida</i>
Mancata trasmissione nel primo trimestre anno successivo a quello di riferimento, ai Servizi competenti per territorio, delle informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di rischio dei lavoratori (art. 40, comma 1)	Da € 2.500,00 a € 10.500,00	Si	2.500,00	3.500,00
Mancata allegazione esiti visite mediche alla cartella sanitaria e di rischio (art. 41, comma 5)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1.000,00 (*) <i>(*) Stesso importo della diffida</i>

Le sanzioni per i lavoratori

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata osservanza disposizioni ed istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti e preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale (art. 20, comma 2, lettera b)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Utilizzo non corretto attrezzature di lavoro, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e Dpi (art. 20, comma 2, lettera c)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Utilizzo inappropriato Dpi (art. 20, comma 2, lettera d)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente e preposto di deficienze dei mezzi e dispositivi nonché condizioni di pericolo cui venga a conoscenza (art. 20, comma 2, lettera e)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Rimozione o modifica senza autorizzazione di dispositivi di sicurezza, segnalazione o controllo (art. 20, comma 2, lettera f)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Prendere iniziative o compiere operazioni e manovre non di competenza (art. 20, comma 2, lettera g)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Non partecipare ai programmi di formazione ed addestramento organizzati dal datore di lavoro (art. 20, comma 2, lettera h)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti (art. 20, comma 2, lettera i)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 200,00 a € 600,00	150,00
Non abbandono area interessata ad esposizione non prevedibile e non utilizzo indumenti protettivi o Dpi specifici (art. 240, comma 2)	Arresto fino a 15 giorni o ammenda da € 100,00 a € 400,00	100,00
Mancata segnalazione al datore di lavoro, dirigente o preposto, di infortuni o incidenti relativi all'uso di agenti biologici (art. 277, comma 3)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150,00 a € 600,00	150,00
Non abbandono luoghi di lavoro in presenza di dispersione in ambiente di agenti biologici appartenenti ai gruppi 2-3-4 (art. 277, comma 1)	Arresto fino a 15 giorni o ammenda da € 103,00 a € 309,00	77,25

Illeciti amministrativi				
Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Diffida	Importo diffida (in euro)	Sanzione ridotta ex art.16 legge n. 689/1981 (in euro)
Mancata esposizione tesserino riconoscimento, lavoratori aziende in regime di appalto o subappalto (art. 20, comma 3)	da € 50 a € 300,00	Si	50,00	100,00

Nota: la stessa sanzione sopracitata si applica ai **Lavoratori autonomi**.

Le sanzioni per i lavoratori autonomi e dipendenti secondo il nuovo Testo unico		
Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Lavoratori autonomi Mancata attuazione di quanto previsto nel Piano di sicurezza e coordinamento (art. 100, comma 3)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 5.000,00	1.250,00
Lavoratori autonomi Mancato adeguamento indicazioni fornite dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori (art. 94)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 500,00 a € 2.000,00	500,00
Lavoratori Deposito su ponti di servizio ed impalcature, di materiali diversi dagli attrezzi in uso (art. 124)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150,00 a € 600,00	150,00
Lavoratori Lancio dall'alto di elementi di ponteggio ed utilizzo dei montanti quale via per salita e discesa dal ponteggio (art. 138, commi 3 e 4)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150,00 a € 600,00	150,00
Lavoratori Lavorare su muri in fase di demolizione (art. 152, comma 2)	Arresto fino a 1 mese o ammenda da € 150,00 a € 600,00	150,00

Le sanzioni per i progettisti, fabbricanti, fornitori ed installatori secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Progettisti Mancato rispetto dei principi generali nelle scelte progettuali e tecniche di luoghi e posti di lavoro, delle norme preventive di sicurezza, scelta componenti dispositivi di protezione (art. 22)	Arresto sino ad 1 mese o ammenda da € 600,00 a € 2.000,00	500,00
Fabbricanti e fornitori Fabbricazione, vendita, noleggio e concessione in uso di attrezzature, dispositivi di protezione ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative. Omesso accompagnamento di documentazione specifica su beni in locazione finanziaria assoggettati a procedure di conformità (art. 23)	Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da € 15.000,00 a € 45.000,00	11.250,00
Installatori Mancato rispetto delle norme di sicurezza e salute nonché istruzione dei fabbricanti, in fase di installazione e montaggio di impianti, attrezzature o altri mezzi tecnici (art. 24)	Arresto sino a 3 mesi o ammenda da € 1.000,00 a € 3.000,00	750,00

Le sanzioni per i componenti di impresa familiare, lavoratori autonomi, piccoli imprenditori, soci di società semplici del settore agricolo secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione amministrativa pecuniaria	Diffida	Importo diffida (in euro)	Sanzione ridotta ex art.16 (in euro)
Non utilizzare le attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III (art. 21, comma 1, lettera a)	da € 300,00 a € 2.000,00	No		600,00
Mancato utilizzo Dpi (art. 21, comma 1, lettera b)	da € 300,00 a € 2.000,00	No		600,00
Mancata esposizione tesserino riconoscimento, in regime di appalto o subappalto (art. 21, comma 1, lettera c)	da € 50 a € 300,00	Si	50,00	100,00

Le sanzioni per i coordinatori secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Coordinatore Progettazione Mancata redazione piano di sicurezza e coordinamento e mancata predisposizione fascicolo con informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione (art. 91, comma 1)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	4.000,00
Coordinatore Esecuzione Mancata verifica, azione di coordinamento e controllo dell'applicazione da parte delle ditte esecutrici delle disposizioni loro pertinenti. Mancata verifica idoneità Pos. Mancata cooperazione ed organizzazione tra imprese e/o lavoratori autonomi. Mancata segnalazione a committente e responsabile lavori inosservanze al piano di sicurezza da parte delle imprese e lav. autonomi interessati. Mancata sospensione lavori in caso di pericolo grave (art. 92, comma 1, lettere a, b, c, e, f)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 12.000,00	4.000,00
Coordinatore Esecuzione Mancata predisposizione piano sicurezza e coordinamento qualora l'esecuzione dei lavori, preventivamente affidati ad una sola impresa, siano eseguiti ad una o più imprese (art. 92, comma 2)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 3.000,00 a € 8.000,00	2.000,00
Mancata verifica attuazione coordinamento tra RIs per miglioramento sicurezza in cantiere (art. 92, comma 1, lettera d)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250,00 a € 5.000,00	1.250,00

Le sanzioni per i committenti ed i responsabili dei lavori secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione penale	Prescrizione obbligatoria (in euro)
Mancata previsione nel progetto dei lavori della durata degli stessi e delle relative fasi nell'eventualità di fasi simultanee. Mancata designazione coordinatore per l'esecuzione (art. 90, comma 1, secondo periodo, 3, 4, 5)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500,00 a € 10.000,00	2.500,00
Mancata verifica idoneità tecnico-professionale impresa affidataria lavori, imprese esecutrici e lavoratori autonomi (art. 90, comma 9, lettera a)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da € 1.250,00 a € 5.000,00	1.250,00

Violazione	Sanzione pecuniaria amministrativa	Diffida	Importo diffida (in euro)	Pagamento misura ridotta ex art.16 legge n. 689/1981 (in euro)
Mancata trasmissione piano di sicurezza e coordinamento a imprese invitate a presentare offerte esecuzione lavori (art. 101, comma 1, primo periodo)	Da € 1.000,00 a € 3.000,00	Si	1.000,00	1.000,00 (*) (*) stesso importo della diffida
Mancata trasmissione ante inizio lavori all'amministrazione concedente il permesso di costruire, del nominativo imprese esecutrici lavori (art. 90, comma 9, lettera c)	Da € 2.000,00 a € 6.000,00	Si	2.000,00	2.000,00 (*) (*) stesso importo della diffida

Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti secondo il nuovo Testo unico

Violazione	Sanzione pecuniaria amministrativa
Assumere bevande o cibo, conservare cibo, fumare, applicare cosmetici in luoghi con rischio di esposizione ad agenti biologici (art. 273, comma 2)	Da € 100,00 a € 500,00